

REGOLAMENTO DELLA RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA (RSU) DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE

PREAMBOLO

La Rappresentanza Sindacale Unitaria dell'Università degli Studi Roma Tre, eletta il 19-22 novembre 2007, è composta da nove componenti eletti dal personale tecnico, amministrativo e bibliotecario e dai lettori di madrelingua. La RSU dell'Università degli Studi Roma Tre è un'organizzazione democratica e indipendente che si organizza secondo il seguente regolamento.

Art. 1

ORGANI DELLA RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA

Organi della RSU sono: il Coordinatore, il Segretario e l'Assemblea Plenaria.

Art. 2

COORDINATORE DELLA RSU – ELEZIONI E COMPETENZE

Il Coordinatore è il portavoce della RSU e agisce esclusivamente su mandato dell'Assemblea Plenaria.

Il Coordinatore viene eletto con voto palese e con maggioranza semplice dei componenti della RSU (5).

In caso di assenza o impedimento temporaneo il Coordinatore è sostituito dal Segretario.

Art. 3

IL SEGRETARIO

Il Segretario ha il compito di curare la verbalizzazione e la tenuta degli atti; viene eletto con voto palese a maggioranza semplice dei componenti della RSU (5).

Art. 4

SOSTITUZIONE DEGLI ORGANI DELLA RSU

Tutti gli organi eletti all'interno della RSU possono essere sostituiti, parzialmente o totalmente, per gravi motivi e con la stessa maggioranza prevista per la loro elezione.

Art. 5

FUNZIONAMENTO DELLA RSU

Le riunioni della RSU si svolgono almeno una volta al mese su convocazione del Coordinatore, o del Segretario su mandato del Coordinatore.

Può, in seduta straordinaria, motivata e su richiesta di ciascuno dei componenti della RSU, essere richiesta la convocazione della RSU.

La convocazione della RSU deve avvenire, di regola almeno cinque giorni prima della data della riunione; per motivi di estrema urgenza essa può essere convocata per le vie brevi.

Le sedute della RSU sono validamente costituite quando sono presenti almeno la maggioranza dei rappresentanti (5).

All'inizio di ogni seduta deve essere approvato il verbale della seduta precedente. Ove richiesto da 1/3 dei componenti la RSU (3), il Coordinatore provvede all'inserimento di un nuovo punto all'ordine del giorno. All'inizio di ogni seduta è possibile aggiungere nuovi punti all'ordine del giorno o variare l'ordine di discussione dei punti con maggioranza semplice.

La RSU può essere integrata da esperti esterni di comprovata professionalità nelle materie oggetto di discussione.

Gli atti, per risultare validi, devono essere approvati dalla maggioranza dei componenti la RSU d'Ateneo (5).

Art. 6

DELEGAZIONE TRATTANTE

Alla trattativa con l'amministrazione universitaria partecipano tutti i componenti della RSU.

Gli accordi contrattuali decentrati sono validi quando vengono approvati a maggioranza dei 2/3 dei componenti la RSU (6), avendo cura di garantire la presenza, durante la riunione di trattativa, delle specifiche competenze professionali ove si rendano necessarie.

Art. 7

DIRITTI SINDACALI

La RSU dispone, secondo le norme vigenti, di libertà sindacali, di una sede autonoma, di idonee attrezzature, di spazi di affissione necessari all'attività ordinaria. Il Coordinatore della RSU e l'Assemblea vigilano e garantiscono la piena e corretta applicazione dei diritti sindacali.

Art. 8

ASSEMBLEA PLENARIA DELLA RSU

L'Assemblea Plenaria è titolare di ogni potere di indirizzo e deliberativo in merito alle scelte di tipo politico-sindacale ed organizzativo. Decide su tempi e modi di consultazione dei lavoratori (convocazione delle assemblee generali, decentrate, di settore, referendum, relative a tutto il personale in base alla specificità contrattuale e professionale).

Elabora, propone ed approva, su mandato dei lavoratori, le piattaforme di contrattazione decentrata e i contenuti delle singole vertenze.

Dispone le necessarie procedure democratiche per l'approvazione delle piattaforme e la definitiva sottoscrizione degli accordi.

Tutte le decisioni dell'Assemblea Plenaria, ove non diversamente previsto dal presente regolamento, sono prese a maggioranza dei componenti la RSU (5).

La RSU decide le azioni di lotta necessarie per sostenere le vertenze sindacali a carattere locale e nazionale.

Art. 9

